

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 11 luglio 2025, n. 365  
**Parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 s.m.i. nell'ambito territoriale dell'ASL FOGGIA con riferimento all'arco temporale XX bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i. per L' AREA MEDICA, branca di UROLOGIA, alla richiesta trasmessa nel ventesimo bimestre dal Comune di Manfredonia, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della "Casa di cura prof. Brodetti Spa" – Casa di Cura San Michele, con sede in Manfredonia alla via Cozzolete n. 29.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;  
**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;  
**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;  
**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";  
**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";  
**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;  
**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione "*Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale*";  
**Viste** le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturale*";  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n.918/2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO) sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile d'incarico E.Q. "*Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale*" e confermata dalla Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità e dal Dirigente della Sezione *Strategie e Governo dell'Offerta*, riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: "*Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.*"

La L. R. 2 maggio 2017, n. 9 (*“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*) e ss.mm.ii. stabilisce:

- all’art. 5 (*“Autorizzazioni”*), comma 1 che *“Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: 1.6.1. strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale”*;
- all’art. 7 (*“Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie”*), comma 3 che *“Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.”*;
- all’art. 8 (*“Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie”*), comma 3 che *“Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”*.

Il R. R. 20 agosto 2020, n. 15 e s.m.i. (*“Attuazione della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche”*) prevede:

- all’art. 4 (*“Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile”*), comma 9 che: *“Negli studi medici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2., negli ambulatori specialistici di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017, negli ambulatori chirurgici (autorizzati in vigore della L.R. n. 8/2004 o della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017) nonché negli studi medici in possesso di nulla-osta di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017, ove siano effettuate prestazioni a maggiore invasività ricomprese negli Allegati 3A e OC3, dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, le predette prestazioni non possono più essere erogate sino ad eventuale acquisizione dell’autorizzazione regionale all’esercizio di attività specialistica ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017. A tal fine, i soggetti titolari delle suddette tipologie di strutture possono presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione. Per poter continuare ad erogare prestazioni a maggiore invasività, ricomprese negli Allegati 3A e OC3, negli ambulatori chirurgici collocati presso strutture private di ricovero per acuti che siano state autorizzate per le discipline dell’area chirurgica alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, i soggetti titolari delle suddette strutture di ricovero devono presentare al Comune territorialmente competente istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatori chirurgici di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, specificando le discipline dell’area chirurgica per cui sono state autorizzate all’esercizio. Il Comune territorialmente competente, a seguito della presentazione della suddetta istanza di autorizzazione alla realizzazione, provvederà a richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale alla competente Sezione regionale Strategie e Governo dell’Offerta.”*;
- all’art. 14 (*“Fabbisogno”*), comma 2 che: *“Ai fini dell’autorizzazione all’esercizio, in fase di prima applicazione il fabbisogno di strutture in regime privatistico, senza oneri a carico del S.S.N. e relativo agli ambulatori chirurgici di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sulla base della valutazione del fabbisogno assistenziale, da calcolarsi su base provinciale, deve ritenersi corrispondente a:*
  - a. *una struttura ogni 40.000 abitanti (o frazione superiore a 20.000 abitanti) per la branca di oculistica;*
  - b. *una struttura ogni 50.000 abitanti (o frazione superiore a 25.000 abitanti) che eroga prestazioni per*

*una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A, escluso la chirurgia plastica;*

- c. una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area medica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A;*
- d. una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica.*

*d bis) una struttura ogni 150.000 abitanti (o frazione superiore a 75.000 abitanti) che eroga le prestazioni di afferenza alla tricologia, ivi compresa l'attività trapiantologica, per la branca di dermatologia.”;*

- all'art. 15 (“*Criteri per la valutazione delle richieste di verifica di compatibilità*”) che: “1. *Le richieste di verifica di compatibilità presentate dai Comuni ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di strutture di ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sono valutate, conformemente a quanto stabilito nella D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, nell'arco temporale di volta in volta maturato comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando in primo luogo i criteri del fabbisogno (vale a dire l'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalle richieste di autorizzazione alla realizzazione) e della localizzazione (vale a dire la maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale). Il criterio della localizzazione è verificato, in conformità all'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale. 2. In caso di rispondenza in eguale misura di due o più di tali richieste ad entrambi i sopra definiti criteri del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste, il Servizio regionale competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la migliore valutazione numerica sulla base dei parametri e dei relativi punteggi stabiliti al punto 6) della citata D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013.”.*

La L.R. n. 20 del 13/07/2023 (“*Disposizioni in materia di tutela delle persone con sindrome di Down in ospedale e totale abbattimento delle liste d'attesa e disposizioni diverse in materia sanitaria*”), in vigore dall'01/08/2023, all'art. 6 (“*Rideterminazione fabbisogni sanitari*”) prevede al comma 3 che “*Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle richieste di parere di compatibilità pervenute dai Comuni in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non è ancora stato espresso il relativo parere.*”.

Nell'arco temporale maturato ai sensi della sopra riportata D.G.R. n.1825/2022 dal **ventesimo bimestre** decorrente dalla data di entrata in vigore del R.R. n. 15/2020 (*i.e.* dall' 08/11/2023 al 07/01/2024) a seguito delle istanze presentate da soggetti privati per l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione e per l'autorizzazione alla realizzazione di “*strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica*” di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono pervenute, per l'ambito territoriale dell'ASL Foggia, la seguente richiesta comunali di verifica di compatibilità:

- **per l' AREA MEDICA, per la branca di UROLOGIA**, nel ventesimo bimestre, dal Comune di Manfredonia, con Pec del 09/11/2024 acquisita agli atti della scrivente Sezione al prot. AOO\_183/17569 del 09/11/2024, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della “**Casa si cura prof. Brodetti Spa**” – Casa di Cura San Michele, con sede in Manfredonia alla via Cozzolette n. 29.

Con nota prot. n. 255366 del 29/05/2024 e successiva nota prot. 581779 del 25/11/2024 la scrivente Sezione ha richiesto a codesta Amministrazione comunale e al legale rappresentante della Società integrazione documentale poiché la documentazione trasmessa non risultava esaustiva.

In riscontro alle prefate note prot. n. 255366 del 29/05/2024 e prot. n. 581779 del 25/11/2024 il Comune di Manfredonia (FG) ha trasmesso le attestazioni e la documentazione mancante.

Posto quanto sopra, considerato che:

- la “Casa si cura prof. Brodetti Spa” – Casa di Cura San Michele, non risulta autorizzata per l'erogazione delle discipline di ricovero di “urologia” ai sensi del R.R. n. 8/2024 “*Modifica e integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019 e del R.R. n. 14/2020*” e D.G.R. n. 1384/2024, pertanto la struttura sanitaria de qua partecipa alla distribuzione del fabbisogno regolamentale regionale ex R.R. n. 15/2020;
- in particolare il R.R. n. 15/2020 e ss.mm.ii., per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della citata L.R. stabilisce che: “...*deve ritenersi corrispondente a: (omissis)*”

C. *una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area medica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A;*

*(omissis);*

- la popolazione dell'ambito territoriale dell'ASL di Foggia aggiornata al 1° gennaio 2025 è pari a n. 590.304 abitanti (fonte ISTAT), per cui il fabbisogno regolamentare vigente è pari a:
  - n. **7** (sette) strutture per una o più branche dell'AREA MEDICA;
- con atto dirigenziale n. 224/2024 la scrivente Sezione, nel medesimo ambito territoriale, ha già rilasciato parere favorevole in relazione alle richieste di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune a seguito d'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentate da n. 1 (una) struttura con riferimento all'arco temporale dal primo al tredicesimo bimestre (decorrente dall'08/09/2020 al 07/11/2022);
- pertanto il fabbisogno residuo non soddisfatto nell'ambito territoriale dell'ASL di Foggia è pari a :
  - n. **6** (sei) strutture per una o più branche di **AREA MEDICA**;

si propone di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 s.m.i. nell'ambito territoriale dell'ASL FOGGIA con riferimento all'arco temporale XX bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i.:

- **per L' AREA MEDICA, per la branca di UROLOGIA**, alla richiesta trasmessa nel ventesimo bimestre dal Comune di Manfredonia, con Pec del 09/11/2024 acquisita agli atti della scrivente Sezione al prot. AOO\_183/17569 del 09/11/2024, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della “**Casa si cura prof. Brodetti Spa**” – Casa di Cura San Michele, con sede in Manfredonia alla via Cozzolette n. 29.

con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e

valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;

- il soggetto istante è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentate al Comune;
- successivamente al rilascio, da parte del rispettivo Comune, dell'autorizzazione alla realizzazione, la predetta società dovrà richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

#### DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato;

di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 s.m.i. nell'ambito territoriale dell'ASL FOGGIA con riferimento all'arco temporale XX bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i.:

- **per L' AREA MEDICA, per la branca di UROLOGIA**, alla richiesta trasmessa nel ventesimo bimestre dal Comune di Manfredonia, con *Pec* del 09/11/2024 acquisita agli atti della scrivente Sezione al prot. AOO\_183/17569 del 09/11/2024, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della "**Casa di cura prof. Brodetti Spa**" – Casa di Cura San Michele, con sede in Manfredonia alla via Cozzolette n. 29.

con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- il soggetto istante è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentate al Comune;

successivamente al rilascio, da parte del rispettivo Comune, dell'autorizzazione alla realizzazione, la predetta società dovrà richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della società "**Casa di cura prof. Brodetti Spa**" – Casa di Cura San Michele;
- al Direttore Generale dell'ASL FOGGIA;
- al Sindaco del Comune di Manfredonia (FG).

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma Cifra2, composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale  
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro